



CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanita', Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 77 DEL 15/04/2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA 2915/20 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE - GIUDIZIO CIVILE GI* FR*** C/COMUNE DI LECCE E C/AG***EN*** RI*** (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000).**

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Ambiente Igiene e Sanita' - Gestione Parchi e Verde Pubblico - Contenzioso - Politiche Energetiche - Ufficio Contenzioso: Dott.Ssa Marina Esposito.

Premesso che:

- Il sig. Gi*** Fr***, con atto di citazione del 11.03.2020, ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Lecce la cartella esattoriale n. 05920190030338563000 relativa a somme iscritte a ruolo dal Comune di Lecce per sanzioni derivanti da violazione al Codice della Strada;
- Nello specifico era stata iscritta a ruolo la somma di €. 443,72, riferita alla ordinanza/ingiunzione n. 57200/17, con la quale il Pr*** di Lecce aveva respinto il ricorso del sig. Gi*** Fr*** ed aveva confermato il verbale redatto dalla Polizia Locale di Lecce;
- Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza/ingiunzione n. 57200/17 innanzi al Giudice di Pace di Lecce che, con sentenza n. 4702/17, la aveva annullata;
- Si costituiva il Comune di Lecce chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere avendo provveduto al discarico;
- Il sig. Gi*** Fr*** insisteva sul riconoscimento delle spese processuali che il Giudice di Pace di Lecce accoglieva in quanto il provvedimento di discarico è intervenuto solo a seguito dell'atto di citazione;
- Con sentenza n. 2915/20 iscritta al n. di RG 4434/20, notificata a questa Amministrazione Comunale in data 12.03.2026 con n. di prot. gen. 48750/26 dall'avv. Va*** To*** Do***, procuratore del sig. Gi*** Fr***, il Giudice di Pace di Lecce, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava il Comune opposto al pagamento dei compensi professionali, spettanti al difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi € 177,00, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- L'avv. Va*** To*** Do***, in qualità di procuratore del sig. Gi*** Fr***, notificava proforma a questo Ente pari ad € 203,26= (prot. gen. 69116/26 del 15.04.26).

Pertanto il Comune di Lecce deve procedere al riconoscimento della suddetta sentenza del Giudice di Pace di Lecce quale Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) TUEL 267/2000.

L'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, OVVERO di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

RILEVATO che i debiti derivanti da sentenza esecutiva, di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

CONSIDERATA, la natura propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone “ex se”, in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

PRECISATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente.

VISTE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

- di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI SU ESPOSTE, è necessario provvedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio della suddetta somma, derivante da sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2915/20 - Giudizio Civile Gi*** Fr*** C/Comune Di Lecce pari all'importo di € 203,26= ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere della Commissione Consiliare in data _____

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data _____

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

- 1) RICONOSCERE** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del Debito Fuori Bilancio pari all'importo di € 203,26= riferito al pagamento della sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2915/20 - Giudizio Civile Gi*** Fr*** C/Comune Di Lecce;
- 2) PRENOTARE** il sopraccitato debito fuori bilancio sul capitolo 01111.10.3527027 bilancio 2026 - oneri da contenzioso – riconoscimento DFB;
- 3) DEMANDARE** al Dirigente CDR 04 “ Settore Ambiente Igiene e Sanita' - Gestione Parchi e Verde Pubblico - Contenzioso - Politiche Energetiche”, l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma così come indicata e riconosciuta come DFB, con la presente deliberazione;
- 4) DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002 e agli organi di Controllo;
- 5) DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

